

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 53-8664

Approvazione dello Schema di convenzione - tipo per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale per l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale ai sensi degli artt. 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che :

- la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 recante ""Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7" ha disposto all'art 7 la riorganizzazione del sistema di *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali così individuati :

a) ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;

b) ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata;

- l'art. 8 della l.r. 1/2018 dispone che i comuni esercitino in forma associata le seguenti funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite complessivamente dalla seguenti funzioni :

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi e alla realizzazione dei relativi impianti;

c) approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;

g) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.

- l'art. 10 della l.r. 1/2018 prevede che l'esercizio delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, avvenga in forma associata dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalla Città

metropolitana di Torino e dalle province, attraverso un'apposita Conferenza d'Ambito che opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite da una apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.

- l'art 33 della l.r. 1/2018 prevede che i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province provvedano a stipulare la convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito per l'esercizio associato delle funzioni, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

preso atto che :

- la l.r. 1/2018 prevede che la Conferenza d'Ambito per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, sia così composta:

- a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;
- b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;
- c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;
- d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale;

- la Conferenza d'Ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento espresse dagli ambiti territoriali ottimali di area vasta;
- b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;
- c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;
- d) definisce la propria struttura organizzativa;
- e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

- la Conferenza d'Ambito si avvale di una struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000 per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
- b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;
- c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
- d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;
- e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

Dato atto della necessità, ai sensi dell'art. 33 comma 6 della L.R. 1/2018 di approvare lo schema di Convenzione tipo per dare attuazione alla costituzione della Conferenza d'Ambito regionale, al fine di garantire il processo di riorganizzazione del livello di *governance*, relativo alle funzioni inerenti la realizzazione e gestione degli impianti a tecnologia complessa e all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico, vista l'importanza e la strategicità del sistema.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del documento "*Schema di convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale (articoli 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)*", allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Visto il d.lgs. n. 267/2000, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";
vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
vista la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
vista la legge regionale n. 24/2002 "*Norme per la gestione dei rifiuti*";
vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 "*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione*";
vista la legge regionale n. 23/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*";
vista la legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 "*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*";
vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";
acquisito il parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 1/2018 nella seduta del 28 marzo 2019.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1- 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge,

delibera

- di approvare, in attuazione dell'art. 33 comma 6 della l.r. 1/2018 lo "*Schema di convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale (articoli 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)*", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

(omissis)

Allegato

Schema di CONVENZIONE-TIPO¹
per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale
(articoli 10 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)

La Regione Piemonte con la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 recante ""Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7" ha disposto, al Capo III, la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle Province e della Città Metropolitana di Torino e in un ambito regionale, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli Enti locali.

L'articolo 7 della legge regionale 1/2018 prevede in particolare la seguente suddivisione di funzioni:

a) all'ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, sono attribuite le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;

b) agli ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3, sono attribuite le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

La stessa legge regionale, all'articolo 9, ha scelto per l'esercizio delle funzioni di area vasta per i comuni ivi localizzati l'esercizio associato nella forma consortile mediante riorganizzazione dei consorzi esistenti in un unico consorzio di area vasta ai sensi dello stesso articolo 9 e dell'articolo 33 della l.r. 1/2018.

Per le funzioni dell'ambito regionale ha scelto, all'articolo 10, come forma di cooperazione tra gli Enti ivi ricadenti la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 la convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, dalla Città di Torino, dalla Città metropolitana di Torino e dalla Province sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

¹ Il presente atto stabilisce il contenuto minimo della Convenzione per l'istituzione della Conferenza d'Ambito. Gli Enti componenti la Conferenza sono invitati ad integrare il testo, qualora necessario, con ulteriori previsioni coerenti con quanto previsto dal presente atto, con la legge regionale 1/2018 e con il decreto legislativo 267/2000.

La convenzione approvata secondo le predette modalità è sottoscritta dai Presidenti dei consorzi di area vasta, dal Sindaco della Città Metropolitana, dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città di Torino, a tal fine legittimati dai rispettivi organi competenti.

Tutto ciò premesso

- vista la convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. del ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 33 comma 6 della L.R. 1/2018;

- visti i provvedimenti deliberativi di approvazione dei competenti organi provinciali/metropolitano e delle assemblee dei consorzi di area vasta ricompresi nell'ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 10 della l.r. 1/2018;

TRA

1) Il Consorzio di area vasta (C. f. n.....), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Presidente pro-tempore del Consorzio Sig....., nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell'Assemblea consortile in data..... n.....;

2) Il Consorzio di area vasta (C. f. n.....), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Presidente pro-tempore del Consorzio Sig....., nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell'Assemblea consortile in data..... n.....;

.....

3) La città di Torino (C.f.), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig. ... , nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n.....;

5) la provincia di..... (C. f. n.....), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Presidente pro-tempore..... Sig....., nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con in data..... n.....;

.....

6) la Città metropolitana di Torino (C. f. n.....), con sede in....., via....., in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig. ... , nato a..... il....., domiciliato per la carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con del ... in data..... n.....

si stipula, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Gli Enti locali richiamati in premessa stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio inerente alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero

e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite:

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
- b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi e alla realizzazione dei relativi impianti;
- c) approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo;
- d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
- e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
- f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
- g) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita la Conferenza dell'Ambito territoriale ottimale regionale, di seguito denominata Conferenza d'Ambito, che esercita le funzioni di cui al comma 1, così come meglio specificate all'articolo 2, in nome e per conto di tutti gli Enti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale regionale.

Art. 2 (Conferenza d'Ambito: funzioni e sede)

1. La Conferenza d'Ambito esercita le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità e di separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi.

2. In particolare, la Conferenza d'Ambito:

a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento espresse dagli ambiti territoriali ottimali di area vasta;

b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;²

c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;

d) definisce la propria struttura organizzativa;

e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

² Nel processo di definizione delle tariffe per il servizio di competenza e nella elaborazione dei dati necessari alla predisposizione dei piani finanziari da sottoporre ai Comuni, la Conferenza d'Ambito è tenuta a prendere in considerazione i criteri per la regolazione tariffaria del ciclo integrato dei rifiuti predisposti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) sulla base delle competenze attribuite dalla legge 205/2017, con riferimento in particolare all'ambito di applicazione della regolazione tariffaria ed ai criteri per il calcolo del costo riconosciuto per il ciclo integrato.

3. La Conferenza d'Ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.
4. La Conferenza d'Ambito per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una apposita struttura organizzativa quale ufficio comune degli enti convenzionati ai sensi dell'articolo 30 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che può operare anche con personale distaccato dagli enti partecipanti.
5. Alla struttura organizzativa di cui al comma 4, compete:
 - a) predisposizione degli atti della conferenza d'Ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
 - b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'Ambito ed in particolare del programma degli interventi;
 - c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
 - d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;
 - e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'Ambito.
6. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 4, gli uffici della Conferenza d'Ambito intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.
7. La sede della Conferenza d'Ambito è stabilita in
8. La struttura organizzativa di cui al comma 4 è collocata nella sede di cui al comma 6, e può prevedere uffici territoriali distaccati.

Art. 3 (Conferenza d'Ambito: composizione)

1. La Conferenza d'Ambito è composta:
 - a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;
 - b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;
 - c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;
 - d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale.
2. Il rappresentanti durano in carica quali componenti della Conferenza fino allo scadere del loro mandato elettorale.
3. Ogni componente esprime nella Conferenza un voto di peso proporzionale alla quota di rappresentatività stabilita ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4 (Conferenza d'Ambito: Quote di rappresentatività)

1. Le quote di partecipazione alla Conferenza d'Ambito e dei conseguenti diritti di voto, così come riportate nell'Allegato ..., sono poste:

- per il 76% in capo ai Consorzi di area vasta e alla Città di Torino e suddivise tra i medesimi in proporzione per il % alla popolazione residente e per il restante % in proporzione all'estensione del territorio ricompreso nell'Ambito³;
 - per il 24% in capo alle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e alla Città metropolitana di Torino e suddivise tra le medesime in parti uguali.
2. I criteri assunti per il calcolo delle quote di rappresentatività, così come specificati al comma 1, non sono soggetti a modifica.
 3. Le quote di rappresentatività sono aggiornate dalla Conferenza d'Ambito tenuto conto delle variazioni intervenute nella popolazione residente ovvero nel territorio di riferimento, mediante una revisione da effettuare ogni 5 anni senza effetti retroattivi e comunicata ad ogni Ente partecipante.

Art. 5 (Conferenza d'Ambito: funzionamento)

1. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei programmi e dei bilanci preventivi e consuntivi ed ogni volta che si renda necessario per la deliberazione di argomenti attinenti alle proprie funzioni.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di un numero di componenti che rappresenti almeno il% delle quote di partecipazione.
3. Per la regolare costituzione di ogni convocazione della Conferenza è richiesta la presenza di almeno ... Presidenti di Consorzio di area vasta e di almeno ... Presidenti di Provincia/Città metropolitana di Torino.
4. La Conferenza è inoltre regolarmente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino in prima convocazione almeno il sia delle quote di rappresentatività sia dei componenti della conferenza stessa e in seconda convocazione almeno il 51% delle quote e dei componenti.
5. La Conferenza delibera a maggioranza qualificata dei dei voti espressi dai presenti; delibera altresì a maggioranza qualificata di delle quote di partecipazione sulle seguenti materie:
 - a) elezione del Presidente;
 - b) approvazione del piano d'ambito;
 - c) determinazione dei costi dei segmenti del servizio di competenza.
6. In materia di modifica della convenzione che disciplina le forme di cooperazione tra gli enti di area vasta la maggioranza e le specifiche procedure sono definite all'articolo 11.

Art. 6 (Conferenza d'Ambito: Presidente)

1. La Conferenza d'Ambito elegge il suo Presidente fra i suoi componenti.
2. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza della Conferenza d'Ambito, convoca e presiede la Conferenza medesima.
3. Il Presidente dura in carica per tutto il periodo del mandato elettorale e può essere revocato con deliberazione della Conferenza con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, su proposta di un numero di componenti della Conferenza che rappresentino almeno il% delle quote di rappresentatività.

Art. 7 (Struttura organizzativa)

³ La norma regionale richiede che nel fissare le quote di partecipazione si tenga conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio.

1. Per l'espletamento dell'insieme dei compiti operativi affidatigli, la Conferenza d'Ambito istituisce e si avvale di una apposita struttura organizzativa di cui all'articolo 2, comma 4, in cui confluisce il personale transitato alla Conferenza d'Ambito per effetto della legge regionale 1/2018 e della presente convenzione.

2. La Conferenza d'Ambito stabilisce con proprio atto generale l'organizzazione della struttura cui demandare ogni atto di propria competenza, ivi compresi gli atti istruttori e di esecuzione delle decisioni della Conferenza, e/o individua uffici tra gli enti locali appartenenti alla stessa, qualora necessario. L'atto generale di organizzazione definisce le professionalità necessarie all'esercizio delle finalità istituzionali della Conferenza, la relativa pianta organica e l'articolazione degli uffici.

3. Nel caso in cui la Conferenza si organizzi anche con uffici decentrati, l'atto di cui al comma precedente, indica i compiti che sono a questi attribuiti, distinguendoli da quelli che pare opportuno mantenere agli uffici centrali, cui viene affidato anche la funzione di ufficio a servizio del Presidente.

Art. 8 (Obblighi e garanzie)

1. Gli Enti convenzionati sono tenuti a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni della Conferenza d'Ambito ed in particolare alle previsioni del piano d'ambito e del piano finanziario.

2. Agli Enti Locali partecipanti è garantita un'esauriente informazione in merito al funzionamento e ai programmi della Conferenza d'Ambito, nonché idonee forme di consultazione e la facoltà di sottoporre alla Conferenza proposte e pareri su situazioni e interventi.

2. La Conferenza d'Ambito assicura ai consorzi di area vasta la fornitura dei dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni in tempo utile per l'adempimento delle loro funzioni.

3. Gli enti convenzionati si obbligano a corrispondere alla Conferenza d'Ambito le risorse finanziarie necessarie alla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante pagamenti trimestrali anticipati.

Art. 9 (Pubblicità degli atti deliberativi)

1. Le deliberazioni della Conferenza sono trasmesse agli Enti Locali partecipanti e sono pubblicate per quindici giorni sull'albo pretorio telematico dalla stessa istituito.

Art. 10 (Patrimonio e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio della Conferenza è costituito dai beni che saranno identificati a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 33 della l.r. 1/2018 riferibili alle funzioni di ambito regionale, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti.

2. Ove non siano conferiti in proprietà alla Conferenza, i beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili usati per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del segmento di competenza appartenenti agli Enti convenzionati sono messi a disposizione a titolo gratuito della Conferenza d'Ambito, che li utilizza per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3. Ove la Conferenza d'Ambito non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti associati in misura proporzionale alle quote di

rappresentatività, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari a un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 11 (Successione e altri rapporti patrimoniali)

1. La Conferenza d'Ambito succede nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alle funzioni d'ambito di cui alla l.r. 1/2018, esistenti con soggetti terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc) nonché quelli con il personale in servizio presso le associazioni d'ambito nominativamente indicato nell'Allegato
2. La Conferenza d'Ambito succede altresì nei rapporti giuridici riferibili alle funzioni di ambito regionale come stabilite dagli articoli 7, comma 1, lettera a) e 10 della l.r. 1/2018 eventualmente in capo ai Consorzi di Area Vasta o ad altri enti.

Art. 12 (Modifiche della Convenzione)

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione potranno essere proposte dalla Conferenza d'Ambito o dagli Enti locali partecipanti in numero tale da rappresentare almeno il % delle quote di rappresentatività di cui all'Allegato ...
2. Le modifiche sono approvate all'unanimità dalla Conferenza e ratificate dagli organi competenti degli Enti locali che costituiscono la Conferenza d'Ambito.

Art. 13 (Durata e scioglimento)

1. La presente Convenzione ha durata di⁴ anni a decorrere dalla sottoscrizione, fermo restando il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, la Convenzione può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per la modifica della Convenzione.

Art. 14 (Disposizioni transitorie)⁵

.....

Art. 15 (Disposizioni finali)

1. La prima riunione dell'Assemblea è convocata, entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, dal Presidente del Consorzio di Area Vasta con la maggior popolazione residente, che la presiede sino all'elezione del Presidente dell'Associazione.
2. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai convenzionati:
 - il piano d'Ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento espresse dagli ambiti territoriali ottimali di area vasta;

4 Si suggerisce un minimo di venti anni

5 Gli Enti sottoscrittori della Conferenza possono introdurre le disposizioni eventualmente necessarie nel periodo transitorio di prima attivazione della Conferenza stessa.

- la definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle forme di gestione del segmento di servizio di competenza, il disciplinare dei rapporti con i gestori, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti;
- la determinazione dei costi del segmento di servizio di competenza, il piano finanziario d'ambito;
- la definizione della propria struttura organizzativa;
- l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio comune, i bilanci e il conto consuntivo, nonché i regolamenti della Conferenza.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

4. Il presente atto, redatto in numero ... originali, è esente da bollo ai sensi dell'articolo 16, Tab. B, del d.p.r. 26 aprile 1972, n. 642.

5. Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

- a) Allegato 1. Elenco degli enti convenzionati;
- b) Allegato 2. Quote di rappresentanza degli enti convenzionati;
- c) Allegato 3. Elenco personale transitato.

.....